N. R.G. 12310/2014



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE V CIVILE - SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto presidente

dott.ssa Alessia Busato giudice

dott. Davide Scaffidi giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12310/2014 promossa da:

GIAMPAOLO ZOLI (c.f. ZLOGPL67M22B157F);

DANIELE RUBAGOTTI (c.f. RBGDNL67P25G264U);

DESENZANO SNC DI G. ZOLI, D. RUBAGOTTI E G. SALERI (C.F. 03133010987)

rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Capra, dall'avv. Elisa Cappellini, dall'avv. Marcella Lazzari, elettivamente domiciliati presso questi ultimi in Brescia, via XX settembre, 66;

ATTORI

contro

GIACOMO MARNIGA (c.f. MRNGCM69P02B157D);

GIUSEPPE MARNIGA (c.f. MRNGPP68D03B157J);

MARNIGA ASSICURAZIONI DI GIUSEPPE E GIACOMO MARNIGA S.N.C. (c.f. 03090610985),

rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Bontempi, dall'avv. Angela Tassinari, elettivamente domiciliati presso il primo in Brescia, via Cefalonia, 70;



ITAS – ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETÀ MUTUA DI

ASSICURAZIONI (c.f. 00110750221);

ITSA VITA S.p.A. (c.f. 02593460583)

rappresentate e difese dall'avv. Andrea Girardi, dall'avv. Marco Mazzoldi, elettivamente domiciliati presso l'avv. Elena Pinna in Brescia, via XXV aprile, 14;

CONVENUTI

oggetto: concorrenza sleale interferente, 98 ss. c.p.i.; 2598 n.3 c.c.;

conclusioni:

per gli attori:

"Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare

nel merito

1.- accertata la slealtà concorrenziale delle condotte poste in essere dai convenuti, nonché la violazione degli articoli 98 e 99 c.p.i., condannare i signori Giuseppe Marniga, Giacomo Marniga e la Marniga Assicurazioni di Giuseppe e Giacomo Marniga s.n.c., nonché ITAS – Istituto Trentino Alto Adige per assicurazioni società mutua di assicurazioni e Itas Vita S.p.A., in solido fra loro, al risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa, che si quantifica in una somma equivalente a - gli storni provvigionali connessi e conseguenti alla "perdita" delle polizze poliennali disdette/riscattate/trasferite/poste in riduzione, ad opera dei convenuti; - i mancati incassi, ossia le mancate "provvigioni d'incasso", che sarebbero maturate al pagamento dei premi corrispondenti alle annualità successive alla prima fino a scadenza delle polizze assicurative in essere, le cui disdette/riscatti/trasferimenti e mancati pagamenti o mancati rinnovi da parte della clientela sono stati illecitamente indotti dai convenuti; - le mancate sovraprovvigioni quali sarebbero state conseguite sulla base delle CDE (condizioni di esercizio) per gli anni 2009 e 2010 in assenza della perdita di portafoglio determinata dall'illecita concorrenza; - la porzione del corrispettivo di rivalsa calcolata a debito degli attori dalla Compagnia INA corrispondente alla porzione di portafoglio stornata dai convenuti; - gli "ulteriori danni" che derivano in relazione alla presunzione per la quale chi era cliente INA da anni lo sarebbe stato per gli anni successivi anche per altre polizze, nonché alla presunzione per la quale chi ha disdetto un contratto, passando ad altra Compagnia, normalmente rimane con quest'ultima anche per le annualità successive, nonché alla presunzione per la quale chi cambia compagnia per un determinato ramo, secondo l'id quod plerumque accidit, lo fa poi anche per tutte - o quasi le altre polizze intestate a sé e ai componenti del proprio nucleo famigliare; - le perdite comunque subite o i mancati guadagni, anche in termini di conservazione del portafoglio clienti, in relazione ai trasferimenti dei prodotti PIP e Fondi pensione, il tutto sempre con riferimento alle CDE relative agli anni di riferimento.



Si chiede che i calcoli della CTU (ferme restando tutte le critiche mosse, da ultimo, nell'istanza 10.10.2018) siano – per lo meno – recepiti al lordo delle erronee detrazioni de (i) l'80% quale costo di struttura e (ii) il 30% quale tassazione, così considerando il "totale addebiti lordi" quantificato dallo stesso CTU in 771.018,00 euro (cfr pag. 60 ctu). A questa cifra dovrebbero poi sommarsi , quali ulteriori voci di danno, da considerarsi almeno quali indici di valutazione equitativa, a) 819.356,00 euro di mancati utili relativi alle provvigioni non incassate sui rinnovi futuri delle polizze perse con riferimento al ramo no auto, b) 201.575,00 euro quali sovraprovvigioni, c) 260.047,00 euro quale perdita di avviamento (cfr memoria ctp parte attrice 30.3.2018).

2.- condannare inoltre tutti i convenuti in solido fra loro alla restituzione a favore degli attori di tutti gli utili e i compensi conseguiti da Giuseppe e Giacomo Marniga, nonché dalla Marniga Assicurazioni di Giuseppe e Giacomo Marniga s.n.c. ex art. 125 III co. c.p.i., nel periodo di riferimento luglio 2009 – dicembre 2010 quanto al ramo danni, e fino alla data odierna per i trasferimenti fondi pensione, relativamente a tutta la clientela di cui alla documentazione prodotta in giudizio.

3.- condannare i convenuti in solido fra loro a spese e competenze di causa". in via istruttoria: come da foglio di p.c. del 19.3.2019

per Giuseppe Marniga, Giacomo Marniga, Marniga Assicurazioni di Giuseppe e Giacomo Marniga s.n.c:

"IN VIA PRELIMINARE: accertarsi la continenza tra il giudizio n.2609/09 RG Tribunale Brescia - sez. Lavoro - ed il presente procedimento e, se del caso previa separazione, fissarsi un termine perentorio entro il quale le parti debbano riassumere la presente causa in quella preventivamente instaurata avanti il tribunale di Brescia - sez. Lavoro - n.2609/09 RG.

IN VIA PRELIMINARE GRADATA: se del caso previa separazione, disporsi la riunione del presente procedimento a quello pendente dinnanzi al Tribunale di Brescia - sez. Lavoro - n.2609/09 RG.

IN VIA PRELIMINARE ULTERIORMENTE GRADATA: accertata la carenza di legittimazione attiva di parte attrice con riferimento alle domande riguardanti la violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i., dichiararsi l'incompetenza per materia e/o funzionale del Tribunale delle Imprese di Brescia - sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale - in favore del Tribunale ordinario di Brescia, competente ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c., o del Tribunale ordinario di Trento, competente ex art. 20 c.p.c. con riferimento alla domanda riguardante la concorrenza sleale ex art. 2598 cod. civ.

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui in espositiva degli atti di causa respingersi tutte le domande attoree siccome inammissibili, oltre che infondate in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese, anche generali, compensi di causa oltre Cpa ed IVA"

IN VIA ISTRUTTORIA come da foglio di p.c.



per Itas Vita e Itas Mutua:

- "- in via preliminare: per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare la propria incompetenza, e comunque la carenza di legittimazione attiva di Desenzano snc e/o la carenza di legitimazione passiva di ITAS Mutua e di ITAS Vita SpA, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
- nel merito: per i motivi tutti di cui in narrativa, rigettare le domande proposte dall'attrice nei confronti di ITAS Mutua e di ITAS Vita SpA in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto, con ogni conseguente provvedimento di legge";
- in via istruttoria: come da foglio di p.c.

FATTO E PROCESSO

Giampaolo Zoli, Daniele Rubagotti, Desenzano s.n.c. di G.Zoli, D. Rubagotti e G. Saleri hanno citato in giudizio Giuseppe Marniga, Giacomo Marniga, Marniga Assicurazioni di Giuseppe e Giacomo Marniga s.n.c. nonché le compagnie assicurative ITAS – Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni e ITAS Vita S.p.A. per chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli illeciti asseritamente commessi dai convenuti, in violazione delle regole di leale concorrenza ex art. 2598 c.c. nonché in violazione dell'art. 98 c.p.i., anche a titolo di concorso, oltre alla restituzione ex art. 125 comma 3 c.p.i. di tutti gli utili percepiti da Giuseppe e Giacomo Marniga e dalla Marniga Assicurazioni di Giuseppe e Giacomo Marniga s.n.c.

A fondamento delle loro pretese, gli attori hanno dedotto che a far data dal 12.7.2009 Giampaolo Zoli e Daniele Rubagotti hanno assunto - in un primo momento personalmente e poi a mezzo della società dagli stessi costituita e denominata Desenzano s.n.c. di G. Zoli e D. Rubagotti - l'incarico di agenti generali della Compagnia Ina Assitalia per la zona di Desenzano del Garda; a questi si è poi affiancato, a partire dal primo febbraio 2011, con variazione della denominazione sociale e rinnovazione del mandato agenziale, Giuseppe Saleri; i precedenti agenti Ina Assitalia della zona di Desenzano del Garda, Giuseppe Marniga e Giacomo Marniga, a partire dal marzo 2009 hanno assunto un mandato anche per conto della compagnia assicurativa ITAS; nel luglio 2009 gli stessi sono receduti dal rapporto con la preponente e hanno mantenuto esclusivamente il mandato ITAS, ponendo in essere un'operazione sistematica di storno di clienti e polizze del loro ex portafoglio in favore delle compagnie assicurative convenute, sfruttando indebitamente le informazioni commerciali segrete acquisite in precedenza. Quanto alle modalità dello storno, parte attrice ha allegato che sono stati inviati, in un arco temporale circoscritto e prossimo al recesso dei Marniga dal rapporto con Ina Assitalia, moduli prestampati pressoché identici di disdetta delle polizze, moduli spesso compilati con la medesima grafia e spediti contestualmente dal medesimo ufficio



postale, anche per conto di clienti residenti in comuni tra loro differenti, talvolta a loro insaputa.

Nella prospettazione attorea, Itas Vita e Itas Mutua hanno concorso nella realizzazione dell'illecito prospettato, non solo avvantaggiandosi indebitamente della condotta dei Marniga, ma anche richiedendo all'ANIA (che gestisce i dati SIC relativi alle visure accessibili agli agenti di assicurazione tramite apposita registrazione e password, contenenti, per ciascuna autovettura immatricolata sul territorio dello Stato, i dati completi relativi al veicolo ed alla sua posizione assicurativa, anche storica) di oscurare l'evidenza del passaggio a ITAS delle polizze RC auto relative all'anno 2009.

I convenuti si sono costituiti e hanno contestato le pretese attoree, chiedendone il rigetto. I Marniga hanno negato la sussistenza dei presupposti per la tutela ex art. 98 c.p.i., evidenziando peraltro di aver provveduto tempestivamente a restituire a Ina Assitalia ogni dotazione di pertinenza dell'ex preponente, inclusa quella necessaria per l'accesso alle informazioni relative al loro portafoglio clienti; hanno poi allegato il carattere fisiologico del fenomeno per cui un significativo numero di clienti segue tradizionalmente il proprio agente nel suo passaggio ad altra compagnia assicurativa. Itas Vita e Itas Mutua hanno affermato la loro estraneità ai fatti loro addebitati.

La causa è stata decisa con sentenza non definitiva sulle eccezioni preliminari di rito sollevate dai convenuti (tra cui, eccezione di difetto di legittimazione attiva degli agenti), rigettate dal collegio, che ha disposto la prosecuzione dell'istruttoria.

Il procedimento è stato dunque istruito mediante c.t.u. volta a individuare la consistenza del fenomeno di migrazione di clienti e polizze da Ina Assitalia a Itas. All'esito di apposita istanza degli attori ex art. 275 c.p.c., la causa è stata discussa oralmente davanti al collegio in data 13.9.2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree non possono trovare accoglimento.

Parte attrice ha censurato, in primo luogo, l'illiceità delle condotte perpetrate dagli ex agenti Marniga nel periodo successivo alla cessazione del loro rapporto di agenzia con Ina Assitalia, condotte che hanno determinato un sistematico sviamento della clientela e cagionato ingenti danni.

Per valutare la liceità o meno della condotta dei convenuti è opportuno, in via preliminare, focalizzare l'attenzione sulla natura del rapporto di agenzia in ambito assicurativo e sulla tipologia di dati di cui l'agente solitamente dispone in ragione dello svolgimento della sua attività.

L'agente assicurativo, come noto, conclude stabilmente contratti di assicurazione per conto delle compagnie di assicurazione preponenti; al fine di dar corso al mandato, svolge attività di procacciamento di clienti, analizza le esigenze di questi ultimi, propone soluzioni assicurative, fornisce assistenza tanto sul piano negoziale quanto su quello tecnico-logistico; nell'esercizio della sua attività, spesso organizzata in forma imprenditoriale, l'agente acquisisce e tratta plurimi dati, tra loro eterogenei, che comunemente



vengono identificati come informazioni relative al "portafoglio clienti". In realtà, i dati relativi al "portafoglio clienti" presentano natura eterogenea, afferendo a profili tra loro differenti: a livello descrittivo, è possibile individuare da un lato informazioni relative all'anagrafica nonché ai contatti dei clienti; dall'altro, informazioni relative alla posizione contrattuale degli assicurati (preventivi, condizioni negoziali pattuite, entità dei premi).

Il rilievo appena svolto necessita di essere seguito da ulteriori considerazioni.

Ritiene questo collegio che non sussistano giustificazioni specifiche per cui le informazioni tradizionalmente acquisite dall'agente nel corso della sua attività debbano indistintamente e automaticamente confluire nel patrimonio della compagnia assicurativa, garantendo alla stessa una sorta di esclusiva sul loro utilizzo; in particolare, i dati relativi al "portafoglio clienti" possono legittimamente confluire nel patrimonio dell'agente nella misura in cui alcune di queste informazioni (ad esempio nominativi clienti, contatti), ancorché destinate ad essere utilizzate per la stipula di polizze per conto della preponente, costituiscono il risultato immediato dell'attività di procacciamento di clienti esplicata talché si può ragionevolmente ritenere che esse compongano il bagaglio conoscitivo dall'agente, professionale maturato da quest'ultimo; in aggiunta - fermi i limiti di questo giudizio per la parte in cui il collegio con sentenza non definitiva ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata con riferimento alla mancanza di titolarità in capo a Zoli, Rubagotti e Desenzano s.n.c. della situazione giuridica soggettiva sottesa alla tutela invocata ex art. 98 c.p.i. - si osserva che l'agente che subentra ad un altro nel mandato conferito dalla compagnia assicurativa, benché legittimo detentore dei dati acquisiti dall'ex agente e messi a disposizione della compagnia preponente, non per questo può rivendicare, nei confronti dell'ex agente, un diritto di esclusiva sull'utilizzo di tali informazioni, a prescindere dalla loro specifica tipologia e provenienza.

La ricostruzione appena prospettata appare compatibile, da altro punto di vista, con il carattere articolato del regime normativo vigente in materia di protezione dei dati personali (ovviamente nei limiti in cui siano tali le informazioni trattate dall'agente), che tendenzialmente impone il ricorso alla tecnica del consenso dell'interessato ai fini della liceità del trattamento prevedendo la modulazione di presupposti e condizioni applicative differenziate in ragione della tipologia di informazioni trattate nonché in ragione delle specifiche finalità di utilizzo del dato da parte di un determinato titolare del trattamento.

Nel caso in esame, sulla base delle allegazioni complessive di parte attrice, le informazioni utilizzate in modo asseritamente indebito da parte dei Marniga consistono tanto in dati anagrafici, contatti, quanto in informazioni riguardanti le specifiche posizioni contrattuali (tipologia di polizze, prezzi, preventivi, scadenze).

Con riferimento alla dedotta qualificazione di tali informazioni da parte degli attori in termini di segreti commerciali ex art. 98 c.p.i., ferme le osservazioni svolte in ordine alla riferibilità delle stesse al patrimonio



della compagnia assicurativa quanto, in parte, al patrimonio dell'agente assicurativo, questo collegio ritiene che l'insieme delle informazioni relative al portafoglio clienti non possa essere ricondotta automaticamente nell'ambito di protezione accordato dall'istituto di diritto industriale in parola. Dirimente, quantomeno nel caso in esame, l'assenza del requisito di segretezza. La mera predisposizione di modalità riservate di accesso alle informazioni asseritamente segrete contenute nei computer e nelle reti aziendali mediante password alfanumeriche - per quanto complesse - non può integrare una misura "adeguata" a prevenire e contrastare l'eventualità che dette informazioni vengano conosciute e utilizzate anche da soggetti terzi. Al riguardo, infatti, affinché possa predicarsi l'adeguatezza delle misure di segretezza, appare esigibile in capo a una compagnia assicurativa, quale è per l'appunto quella di cui gli attori sono agenti (e coerentemente, anche in capo all'agente preposto), l'adozione di un sistema effettivo di vigilanza e di contrasto al rischio di potenziale diffusione dei dati all'esterno, in conformità con la prassi, diffusa in imprese di questo tipo, di adottare specifiche policy in materia di protezione effettiva dei dati, laddove riservati o segreti, nonché di prevedere, a livello tecnico-organizzativo, meccanismi idonei a darvi concreta attuazione. In questa ottica, l'adozione di un semplice sistema di accesso alle informazioni mediante credenziali si rivela una misura inadeguata, tenuto conto di una pluralità di elementi, e segnatamente:

- a) della natura e dell'ingente mole di informazioni trattate;
- b) del fatto che l'acquisizione e l'utilizzo di tali informazioni vengono tradizionalmente effettuati, in prima battuta, dagli agenti, organizzati anche in strutture di tipo imprenditoriale, composte da una rete più o meno ampia di collaboratori e subagenti, con conseguente intuibile espansione dei rischi di diffusione dei dati all'esterno, o di un loro utilizzo al di fuori dei limiti consentiti, in misura proporzionale al numero dei soggetti che sono abilitati a trattarli;
- c) del fatto che la compagnia in questione, per dimensioni e prestigio, è verosimilmente dotata di risorse strutturali e finanziarie tali da potersi dotare in concreto di misure di protezione della segretezza più efficaci, nonché di mezzi idonei a consentire la verifica del rispetto dell'adeguatezza di tali ulteriori misure da parte degli agenti.

Simili esiti interpretativi possono essere avvalorati, per il caso in esame, dal rilievo per cui, verosimilmente, gli asseriti segreti commerciali relativi al portafoglio clienti erano conservati dall'agenzia dei Marniga anche in formato cartaceo, in assenza di specifiche misure di sicurezza, come può dedursi, in mancanza di evidenze di segno contrario, dal fatto che in data 29.7.2009 i Marniga abbiano provveduto a riconsegnare agli ispettori della compagnia assicurativa di provenienza "l'intera documentazione di pertinenza dell'agenzia". Dalle allegazioni delle parti non è emerso che fossero predisposte misure di sicurezza adeguate con riferimento alla conservazione dei documenti in formato cartaceo.

Esclusa pertanto la possibilità di accordare la tutela ex art. 98 ss. c.p.i., rimane da valutare adesso la condotta dei convenuti alla stregua del canone di lealtà commerciale ai sensi dell'art. 2598 n.3 c.c.



Nella presente vicenda gli attori hanno affermato il carattere indebito dell'utilizzo delle informazioni relative al portafoglio clienti di Ina Assitalia sulla base di indici presuntivi che, unitamente considerati, ancorché suggestivi, non rivestono caratteri di precisione, concordanza e gravità tali da poterne ricavare il carattere illecito delle condotte addebitate agli ex agenti.

Nello specifico, a sostegno delle loro affermazioni, gli attori hanno allegato la consistenza massiva di disdette e mancati rinnovi di polizze da parte di clienti poi "migrati" verso la compagnia assicurativa Itas, nonché la riconducibilità dello storno a un'unica "regia" - per l'appunto quella degli ex agenti Marniga - come si può ricavare dalle modalità allegate delle varie condotte oggetto di censura (invio di moduli prestampati pressoché identici, spesso compilati con la medesima grafia, spediti dallo stesso ufficio postale per clienti residenti in luoghi tra loro differenti, talora all'insaputa dei clienti stessi).

Il giudizio sulla liceità o meno della condotta dell'ex agente che, una volta interrotto il rapporto con la compagnia assicurativa preponente, utilizzi determinate informazioni del portafoglio clienti acquisito in precedenza per stipulare nuovi contratti per conto della nuova compagnia assicurativa di cui ha assunto il mandato deve muovere necessariamente dall'analisi sulla natura delle informazioni utilizzate in concreto, nonché sulle modalità del loro impiego.

La detenzione e l'utilizzo di informazioni di tipo negoziale (preventivi, condizioni contrattuali, scadenza polizze, prezzi praticati) riferibili alla compagnia assicurativa di cui l'ex agente era mandatario non appaiono giustificabili in capo a quest'ultimo una volta che questi abbia interrotto il rapporto con la preponente, integrando dunque condotte illecite, contrarie al canone di correttezza in ambito commerciale; nel caso in esame, tuttavia, la sussistenza di tale condotta illecita non può essere ricavata dal numero delle disdette e dei mancati rinnovi né dalle modalità dello storno contestato, non risultando, già sul piano delle allegazioni, che gli ex agenti abbiano contattato sistematicamente i clienti dell'ex portafoglio in prossimità delle rispettive scadenze negoziali né che gli stessi abbiano sollecitato la stipulazione di nuovi contratti con Itas a condizioni più vantaggiose di quelle originariamente offerte da Ina Assitalia. Non è pertanto possibile presumere che i Marniga disponessero delle specifiche informazioni negoziali rientranti nel patrimonio esclusivo della preponente.

È invece del tutto verosimile, sulla scorta dei volumi di disdette e dei mancati rinnovi allegati dagli attori nonché delle risultanze della c.t.u., che gli ex agenti abbiano utilizzato, in un periodo immediatamente successivo al recesso dal rapporto con il precedente mandante, le informazioni riguardanti i contatti dei clienti acquisiti in precedenza, al fine di proporre loro la stipula di nuove polizze per conto di Itas.

Come già affermato da giurisprudenza costante, l'ex agente, una volta terminato il rapporto con il proprio mandante, può continuare ad esplicare, per conto proprio o di terzi, la sua attività, utilizzando le cognizioni e le esperienze acquisite nel corso del precedente rapporto di lavoro.

Sulla scorta delle osservazioni svolte sopra, tali informazioni costituiscono per l'appunto specifiche



cognizioni acquisite nel corso del precedente rapporto di lavoro nonché in ragione dell'attività espletata con mezzi propri nel corso del tempo (i Marniga hanno operato nel territorio di Desenzano quantomeno dal 2004, ponendo la loro attività in continuità con quella anteriormente esercitata dalla stessa famiglia).

La liceità della detenzione e dell'utilizzo delle informazioni in parola da parte dell'ex agente non è preclusa dall'esistenza di eventuali obblighi di riconsegna dei documenti conosciuti in costanza del rapporto di lavoro e in ragione dell'attività espletata, né si pone in contrasto con il canone generale di buona fede esigibile dall'agente nel suo rapporto con il preponente.

L'obbligo di riconsegna, normalmente previsto negli accordi tra Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e gli enti rappresentativi della categoria degli agenti, ha ad oggetto tutti i beni "di pertinenza" della preponente, incluse quindi anche le informazioni aziendali; l'esistenza di tale obbligo, tuttavia, non sottintende affatto, per le considerazioni finora svolte, la configurabilità di una posizione di privativa della preponente con riferimento a quelle informazioni che costituiscono anche, da altra prospettiva, il bagaglio conoscitivo proprio dell'agente o comunque il risultato del suo lavoro autonomo.

Il diverso orientamento, alla cui stregua l'agente recedente, una volta cessato il rapporto con la compagnia preponente, non può lecitamente utilizzare la lista dei clienti intestatari di polizze della compagnia assicuratrice originariamente preponente al di là di singoli rapporti di conoscenza diretta o di contatti già sussistenti anteriormente alla instaurazione del rapporto di mandato non può essere interamente condiviso da questo collegio per una pluralità di ragioni: una simile impostazione, infatti, non tiene adeguatamente conto della eterogeneità delle informazioni acquisite dall'agente nel corso della sua attività e non valorizza espressamente lo specifico legame tra l'informazione acquisita nell'attività di procacciamento dei clienti e l'attività stessa autonomamente svolta dall'agente, a prescindere dunque dall'assunzione del mandato verso l'una o l'altra compagnia assicurativa; in proposito, basti pensare che l'acquisizione di alcuni dati da parte dell'agente, eventualmente plurimandarario, è anteriore all'analisi delle specifiche esigenze assicurative dell'assicurando nonché all'offerta di una certa soluzione contrattuale; inoltre, detta impostazione, nella parte in cui afferma la liceità dell'utilizzo dei dati dei soli singoli clienti che rappresentino una conoscenza "diretta" dell'agente, finisce per individuare il limite di liceità della condotta di utilizzo dei dati in un elemento indeterminato, di tipo relazionale, riguardante il rapporto personale tra agente-persona fisica e l'assicurato, con ciò rivelandosi inadeguato rispetto all'ipotesi, assai frequente, in cui l'agente presenti una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, articolata in una pluralità di collaboratori e dotata di una pluralità di mezzi (tra cui software) di per sé idonei a raccogliere e archiviare un numero cospicuo di contatti di clienti, a prescindere dal fatto che gli stessi rientrino nelle conoscenze dirette o indirette dell'agente-persona fisica.

Analoghe considerazioni valgono anche qualora si voglia ravvisare, sempre dalla prospettiva della responsabilità extracontrattuale, il limite di liceità dell'utilizzo da parte dell'ex agente delle informazioni in



parola nella clausola generale di correttezza applicabile al rapporto di agenzia: anche da questa angolatura, l'utilizzo da parte dell'ex agente delle informazioni relative all'anagrafica e ai contatti dei clienti acquisiti nel precedente portafoglio non può ritenersi contrario a lealtà e buona fede nei confronti del preponente nella misura in cui tale condotta costituisca esplicazione del suo diritto di iniziativa economica, purché detto esercizio non risulti abusivo, avuto riguardo alle modalità perpetrate e alle finalità perseguite.

Con riferimento alle modalità allegate dagli attori, si osserva che l'invio delle disdette in serie mediante moduli identici, compilati con la medesima grafia e spediti da un unico ufficio postale anche per mittenti aventi residenza in comuni differenti rivela sicuramente l'esistenza della "regia" dei Marniga, ma non configura alcun illecito: la predisposizione di moduli in serie e in generale l'assistenza logistica nella compilazione e trasmissione degli stessi rientra infatti tra i servizi comunemente offerti dalle agenzie assicurative e non costituisce un elemento sufficiente per ritenere che l'agente abbia indotto con modalità scorrette il cliente a recedere dal precedente rapporto assicurativo per stipulare una nuova polizza con altra compagnia.

In altre parole, ancorché gli elementi evocati dagli attori appaiano sicuramente suggestivi, gli stessi non sono tuttavia dotati di gravità tale da poter ritenere che siano stati adottati, da parte dei Marniga, metodi non conformi a correttezza professionale nel sollecitare la clientela; in questo senso depone innanzitutto la mancanza di indizi tra loro concordanti idonei a dimostrare che l'iniziativa imprenditoriale dei Marniga abbia comportato, sul piano negoziale, una compressione indebita della libertà di autodeterminazione degli assicurati Ina Assitalia, ad esempio in ragione della diffusione di notizie denigratorie o di informazioni false sulla compagnia assicurativa in questione.

Al riguardo, parte attrice ha allegato con la seconda memoria istruttoria, a sostegno del carattere illecito della condotta perpetrata dagli ex agenti, che in alcuni casi le disdette sarebbero state inviate all'insaputa del cliente o sollecitando contestualmente, a mezzo di collaboratori quali Prisco, la stipulazione di nuove polizze Itas senza chiarire adeguatamente l'intervenuto mutamento dei rapporti tra l'agenzia e l'originaria proponente, o addirittura inducendo volutamente confusione nell'assicurato, invitandolo peraltro a sporgere reclami nei confronti di Ina Assitalia. Sul punto, ferme le preclusioni processuali, si osserva che i casi oggetto di censura sono scarsamente significativi sotto il profilo quantitativo delle polizze e dei clienti asseritamente coinvolti, con conseguente irrilevanza del dato in punto di ipotetico risarcimento dei danni.

Né un indice sintomatico dell'abuso dell'esercizio del diritto di iniziativa economica degli ex agenti può trarsi, nel caso in esame, dal volume delle disdette, dei mancati rinnovi e delle correlate migrazioni di clienti e polizze in Itas.

Il c.t.u. ha accertato che alla data del 30.6.2009 (di poco anteriore rispetto alla cessazione del rapporto dei Marniga con Ina Assitalia) il numero delle polizze facenti parte del portafoglio della originaria preponente ammontava a 9.746 polizze, per un totale di 6.296 clienti; per il periodo preso in esame nel quesito peritale



(12.7.2009-12.7.2010) le polizze oggetto di mancato rinnovo e/o di disdetta sono state individuate nel numero di 3.662; incrociando dette risultanze con il *database* messo a disposizione da ITAS, il c.t.u. ha rilevato che le polizze migrate in ITAS nel periodo oggetto di indagine sono state complessivamente 2.171, per un totale di 972 clienti, pari al 15.44% dei clienti totali originariamente presenti nel portafoglio Ina Assitalia.

Il c.t.u. ha ritenuto che il dato relativo alle polizze oggetto di "migrazione" dovesse essere ridotto a 2.018, a fronte dell'utilizzo di filtri di calcolo che comportano l'esclusione, dal computo totale dei trasferimenti in Itas, di quelle polizze che erano state oggetto di disdetta per motivi ritenuti dal c.t.u. indipendenti dalla condotta concorrenziale degli ex agenti, ad esempio nel caso di morte dell'assicurato (e successiva stipula della nuova polizza con Itas da parte di un familiare).

I dati elaborati dal c.t.u. sono stati oggetto di plurime contestazioni da parte degli attori.

Con riguardo alla quantificazione delle polizze migrate in Itas, sono stati censurati in particolare l'utilizzo dei suddetti filtri di calcolo, in quanto non adeguati, oltre al recepimento da parte del c.t.u. dei dati forniti direttamente da Itas. La differente metodologia proposta da parte attrice determinerebbe, secondo il c.t.u., un incremento del numero dei mancati rinnovi per il ramo RC auto, con corrispondente incremento delle polizze migrate nella compagnia assicurativa convenuta. Il numero di polizze complessivamente pervenute in ITAS aumenterebbe, secondo il c.t.u., da. 2.018 (pari al 20,71% del portafoglio originario) a 2.132 (pari al 21,88% del suddetto portafoglio).

Le deduzioni attoree sul punto, anche laddove fondate dal punto di vista metodologico, non muterebbero in modo rilevante i termini della questione, secondo quanto di seguito specificato.

Al riguardo, infatti, i convenuti hanno eccepito la fisiologia del fenomeno per cui una significativa percentuale di assicurati è incline, qualora il loro agente interrompa il rapporto con la preponente e assuma un nuovo mandato per conto di una diversa compagnia assicurativa, a "seguire" l'agente, recedendo dal rapporto con l'assicurazione e stipulando una nuova polizza con la diversa compagnia assicurativa.

In assenza di indagini statistiche fondate su effettivi rilievi di mercato che prendano espressamente in considerazione questo aspetto, l'esistenza e la consistenza del fenomeno prospettato dai convenuti possono essere accolte da questo collegio, con riferimento al caso in esame, sulla base degli studi statistici Ania-Eurisko prodotti dai Marniga, fondati su dati raccolti mediante sondaggi nell'ambito di indagini relative al grado di soddisfazione del cliente nel mercato assicurativo del 2010.

Tali studi attestano che la percentuale di assicurati disposta a privilegiare la "fedeltà all'agente assicurativo" piuttosto che alla compagnia assicurativa è pari al 34% degli intervistati. Analoghi studi effettuati da Databank – Osservatorio sulla *customer satisfaction* e sui comportamenti e propensioni d'acquisto degli utilizzatori di polizze RC Auto, prodotti con all. 3 della seconda memoria tecnica del 30.3.2018 del c.t.p. di parte attrice, individuano invece il tasso di fedeltà all'agente nella differente misura del 20,5% degli



intervistati.

Il c.t.u. ha concluso pertanto che il numero delle polizze migrate in Itas sia del tutto fisiologico, in quanto in linea anche con le percentuali fisiologiche di "migrazione" individuate dalla stessa parte attrice.

Simili esiti interpretativi possono essere accolti da questo collegio, ancorché s'impongano alcune considerazioni, anche alla luce delle specifiche censure sollevate sul punto dagli attori.

In primo luogo, la percentuale ricavabile dagli studi statistici allegati, essendo relativa al numero di assicurati che seguirebbe il proprio agente assicurativo qualora quest'ultimo cambiasse compagnia, non può costituire un valido parametro di riferimento per valutare l'anomalia del flusso di polizze da una compagnia all'altra, dal momento che gli enti raffrontati non sono omogenei (tasso clienti che rimarrebbero fedeli all'agente, da un lato; polizze, dall'altro).

Le percentuali (rispettivamente del 20,5% per gli attori o del 34% per i convenuti) sopra individuate devono coerentemente essere assunte a fondamento della valutazione sul flusso dei soli clienti (e non delle polizze) Ina Assitalia che, dopo aver interrotto il loro rapporto negoziale con la suddetta compagnia, sono confluiti in Itas, stipulando una nuova polizza con la compagnia convenuta.

Quanto al numero dei clienti migrati da Ina Assitalia a Itas, il c.tu. ha rilevato che i 972 clienti di Ina Assitalia che sono receduti dal rapporto e che hanno poi stipulato una nuova polizza con in Itas rappresentano il 15,44% dei clienti presenti nel portafoglio originario.

Non risulta individuata la percentuale dei clienti migrati in Itas secondo l'impostazione di calcolo assunta come valida da parte attrice. Il dato mancante è comunque ricavabile sulla base delle seguenti considerazioni.

Secondo il c.t.u. le polizze Ina Assitalia migrate in Itas (2.018) costituiscono il 20.71% delle polizze presenti nel portafoglio originario; secondo l'impostazione degli attori, per come elaborata dal c.t.u., dette polizze (2.132) rappresenterebbero il 21,88% delle polizze presenti nel portafoglio originario; il divario tra le due impostazioni, pertanto, è pari all'1,17%.

Se si considera che, sulla base di quanto emerso in sede peritale, il numero dei clienti del portafoglio è inferiore a quello delle polizze (a ciascun cliente Ina Assitalia possono infatti essere associate più polizze), deve concludersi necessariamente che, al fine di individuare il numero dei clienti migrati in Itas alla stregua dell'impostazione di calcolo di parte attrice, tale dato non potrà sicuramente discostarsi da quello individuato dal c.t.u. in misura superiore a quella dell'1,17%.

Assumendo ipoteticamente come valida tale impostazione, il tasso dei clienti rimasti fedeli all'agente Marniga rispetto al numero dei clienti che componevano originariamente il portafoglio Ina Assitalia aumenterebbe dal 15,44% individuato dal c.t.u. al 16,61%. Un simile tasso si rivela comunque inferiore rispetto a quello rilevato nelle indagini statistiche ANIA Eurisko prodotte dai convenuti nonché nelle indagini statistiche Databank allegate dagli attori come identificativo della percentuale fisiologica di clienti



che rimangono "fedeli" al loro agente assicurativo, manifestando quindi la disponibilità a stipulare polizze con la nuova compagnia assicurativa.

I dati esaminati non possono ritenersi validamente smentiti dagli ulteriori rilievi statistici allegati dagli attori: secondo quanto affermato da questi ultimi, l'indagine conoscitiva dell'AGCOM prodotta al doc. 31 dimostrerebbe che il tasso di mobilità nel settore RC Auto nel 2010 è pari al 10%; in proposito si rileva innanzitutto che dai grafici a p.100 del suddetto studio risulta che la percentuale di mobilità nel settore in parola è pari, per il 2010, a un tasso di poco superiore al 15,5%; in secondo luogo, si osserva che l'indagine in esame attiene esclusivamente al settore RC Auto, laddove invece l'illiceità della condotta degli ex agenti è stata censurata in questa sede con riferimento all'indebito storno di polizze e clienti anche in settori ulteriori rispetto a quello della RC auto; da ciò consegue che lo studio in parola non può ritenersi pertinente, sotto il profilo metodologico; infine, tale indagine di settore, nel valutare la mobilità degli assicurati da una compagnia assicurativa all'altra, non tiene conto in modo espresso dell'incidenza esercitata sulla mobilità dalla fedeltà esclusiva dell'assicurato nei confronti dell'agente; al riguardo va rilevato come il tasso di mobilità accertato in concreto risulti in linea con quello ricavabile dai prospetti forniti dagli attori e che anche un suo eventuale incremento secondo l'impostazione di calcolo attorea possa ritenersi, nel caso in esame, sicuramente giustificato dalla natura straordinaria dell'evento relativo al cambiamento di compagnia da parte dell'agente. Anche in questa prospettiva, pertanto, il flusso di clienti effettivamente migrati in Itas, stimato nel caso in esame nel range compreso tra 15,44 % e 16,61% rispetto alla consistenza del portafoglio Ina Assitalia, non può essere considerato "anomalo".

Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento all'ulteriore studio di IAMA Consulting allegato dagli attori, secondo cui la percentuale di mobilità nel settore assicurativo si attesta all'8%. Detta indagine, peraltro, si fonda su dati rilevati nel 2008, e riguarda pertanto un periodo di analisi non pertinente rispetto a quello in cui si sono svolti i fatti lamentati dagli attori.

Il carattere fisiologico, ancorché significativo, della mobilità degli assicurati da Ina Assitalia a Itas (anche ammettendo che la stessa sia dipesa interamente dall'iniziativa imprenditoriale dei Marniga) ben può trovare giustificazione, rispetto alla sua effettiva consistenza quantitativa, alla luce di plurimi elementi, di ordine logistico, temporale, organizzativo: i Marniga hanno continuato ad esercitare la loro attività per Itas negli stessi locali in cui lavoravano prima quali agenti per Ina Assitalia; l'incarico di agenti per Ina Assitalia è stato svolto per un lasso di tempo significativo, dal 2004 al luglio 2009, peraltro in continuità con l'attività precedentemente svolta per conto della medesima compagnia assicurativa da altri parenti della famiglia Marniga; nell'esercizio della loro attività imprenditoriale i convenuti si avvalevano della collaborazione di ulteriori soggetti. Sulla scorta dei rilievi appena enucleati emerge che l'impresa degli ex agenti Ina Assitalia fosse fortemente radicata sul territorio di Desenzano, nonché dotata di risorse umane e materiali tali da giustificare la gestione di un numero non indifferente di contatti di clienti nel corso del tempo e agevolare



così il procacciamento di affari per conto della nuova preponente.

In definitiva, sulla base delle considerazioni finora esplicitate, nemmeno il numero dei clienti (o delle polizze) oggetto di storno può costituire un indice presuntivo dotato di gravità sufficiente per poter ravvisare il carattere illecito dell'attività concorrenziale posta in essere dai Marniga.

Esclusa l'illiceità della condotta di questi ultimi, rimane assorbito l'esame delle condotte delle compagnie convenute ITAS, censurate da parte attrice a titolo di concorso con i Marniga nell'illecito ex art. 2598 n.3 c.c.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le tabelle ministeriali di riferimento, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, al suo grado medio di difficoltà, all'attività espletata dalle parti, all'unicità delle difese di Giacomo Marniga, Giuseppe Marniga e Marniga Assicurazioni di Giuseppe e Giacomo Marniga s.n.c. da un lato, e di Itas – Istituto Trentino Alto Adige per assicurazioni società mutua di assicurazioni e Itas Vita S.p.A., dall'altro.

Le spese della c.t.u., liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando,

rigetta le pretese attoree;

condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in:

€ 10.343,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge in favore di Giacomo Marniga, Giuseppe Marniga, Marniga Assicurazioni di Giuseppe e Giacomo Marniga s.n.c., in solido tra loro; in € 8.639,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge in favore di ITAS – Istituto Trentino Alto Adige per assicurazioni società mutua di assicurazioni e Itas Vita S.p.A., in solido tra loro; spese di c.t.u. definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro.

Brescia, 13.9.2019

Il giudice est. dott. Davide Scaffidi Il presidente dott. Raffaele Del Porto

